



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.09/005473-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE VALLANTA, AD USO ENERGETICO, NEL COMUNE DI PONTECHIANALE.

PROPONENTE: IDROELETTRICA VALLANTA S.R.L., C.SO TRAPANI N. 150, 101 41 - TORINO. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 08.03.2017 con prot. n. 18668, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica e contestuale Valutazione di Incidenza, presentata da parte del Sig. Marco POLANI, in qualità di legale rappresentante della "Idroelettrica Vallanta S.r.l.", con sede legale in Torino, C.so Trapani n. 150;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 15 marzo al 28 aprile 2017;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 20959 dello 15.03.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - la **Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, con nota n. 31408 del 18.04.2017, ha comunicato che:  
"...il Settore scrivente esprimerà il proprio parere di compatibilità idraulica solo a seguito dell'esame del progetto definitivo - esecutivo mediante provvedimento autorizzativo ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904. Si ribadisce inoltre sin d'ora il rispetto dei dettami del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 ed in particolare dell'art. 96 della stessa norma."
  - Il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota n. 35528 del 04.05.2017, ha espresso le seguenti valutazioni:  
"TUTELA PAESAGGISTICA  
Considerato che la località interessata dall'intervento è ricompresa:
    - in Aree Tutelate per Legge ai sensi dell' art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- in Aree Tutelate per Legge ai sensi dell' art. 142 comma 1 lettera g del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- in Aree di notevole interesse pubblico (ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.): «Bene individuato ai sensi della L. n. 1497/1939, del D.M. n. 21/9/1984 e del D.L. n. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985)».

stante che l'impianto utilizza opere già esistenti (condotta forzata, vasca di carico, fabbricato centrale ecc.) e le modifiche edilizie sono minimali;

considerate le norme in materia di fonti di energia rinnovabile e preso atto che l'intervento ricade fra quelli ammissibili al fine di salvaguardare la componente paesaggistica dell'area di intervento, anche in relazione agli strumenti di pianificazione territoriali presenti e del Ppr riadottato, con riferimento alle norme tecniche di attuazione, poste a salvaguardia;

questa Soprintendenza, per quanto attiene alla tutela paesaggistica e ai sensi della normativa vigente, non esprime osservazioni contrarie in merito al rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Torrente Varaita.

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Pontechianale.

Inoltre poiché gli interventi di adeguamento previsti sono di minima entità e non comportano scavi, non si ha dunque motivo di ritenere che tali opere possano apportare eventuali modifiche al paesaggio antico.

Alla luce delle valutazioni espresse si ritiene pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il piano esecutivo proposto non necessiti di essere assoggettato a procedura di V.I.A."

- Il **Parco del Monviso** con nota n. 34504 del 02.05.2017, ha trasmesso la relazione redatta a seguito del sopralluogo effettuato da parte del personale del Parco in data 12.04.2017 in cui si rileva che:

"1) A poche decine di metri dalla centrale in oggetto, contenente la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta, diparte una linea di media e/o alta tensione con conduttori "nudi" che corre parallelamente alla SP 105, a monte della stessa in area ZSC e ZPS.

Si ricorda l'obbligo di mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori dato dall'art. 4 lett. e) delle Misure di Conservazione dei Siti della rete Natura 2000 in Piemonte (DGR. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.).

2) A poche decine di metri a valle del rilascio della centralina in oggetto è presente una nuova captazione che interrompe di fatto la continuità fluviale del T. Vallanta creando uno sbarramento insormontabile dall'ittiofauna.

3) Si conferma che il tratto sotteso dalla Centrale in oggetto presenta salti naturali e artificiali superiori ai 100 cm. Ai sensi della deroga prevista dalla DGR 29/03/2010 la ditta, facendo proprio il parere dell'ittiologo Massimo Pascale, afferma l'inutilità della realizzazione di una scala di risalita per l'ittiofauna.

4) Presso l'opera di presa si nota che:

a) il canale di restituzione del troppo pieno della presa è in parte ostruito e danneggiato, causa crollo di un masso sulla parte terminale dello stesso.

b) In corrispondenza della presa si nota in sponda destra, immediatamente a monte della griglia di captazione, il rilascio del presumibile troppo pieno dell'acquedotto a servizio della Borgata di Castello, che viene quindi turbinato.

In base a quanto rilevato nei precedenti punti si propone di:

- 1) Valutare la possibilità di intervenire per la messa in sicurezza dei cavi nudi della linea elettrica di cui sopra, a seguito di verifica della competenza della stessa;
- 2) Richiedere il ripristino dell'opera di rilascio del troppo pieno della presa della centrale in oggetto;
- 3) Richiedere, a seguito dei controlli da parte dell'autorità competente del diritto all'utilizzo nella concessione esistente della portata di rilascio del troppo pieno dell'acquedotto, di rilasciare lo stesso a valle della presa della centralina in aggiunta al DMV previsto;

- 4) *La valutazione, nell'ambito del rinnovo della concessione, degli effetti cumulativi sul Torrente Vallanta della presenza di due centrali poste in continuità spaziale e l'eventuale richiesta di mitigazioni o compensazioni integrative;*"

Successivamente, il **Parco del Monviso** con nota n. 38199 del 12.05.2017, (**ALLEGATO 1**) ha trasmesso copia della Determinazione n. 130/2017 del 05.05.2017 avente ad oggetto ZSC/ZPS IT1160058 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè" - L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43 Valutazione di Incidenza relativa all'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso energetico dal Torrente Vallanta - Proponente IDRO ELETTRICA VALLANTA s.r.l.", nella quale determina:

*"1) Di esprimere, giudizio positivo relativamente alla richiesta di rinnovo e alla realizzazione degli interventi proposti, a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione, volte a minimizzare le interferenze con habitat e specie di interesse conservazionistico, fatto salvo il rispetto delle Misure citate in premessa:*

- a. *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso all'Ente Parco un **cronoprogramma** delle attività, impostato in funzione della tutela delle specie e degli habitat presenti nella ZSC/ZPS.*
- b. *Il Direttore dei lavori dovrà inviare all'Ente Parco **comunicazione di avvio Lavori**, con almeno dieci giorni di anticipo, al fine di organizzare le attività di verifica e controllo.*
- c. *La **fase di cantiere** dovrà essere organizzata in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato A della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere o interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006". In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare eventuali impatti dovuti alla "banalizzazione" dell'alveo (in termini di riduzione dei rifugi) o all'intorbidimento dell'acqua e dovrà essere garantito costantemente un deflusso d'acqua sufficiente alla sopravvivenza delle biocenosi presenti a monte e a valle degli interventi.*
- d. *Dovranno inoltre essere messe in atto le necessarie operazioni di controllo sui mezzi, al fine di evitare l'apporto di semi o propaguli di specie alloctone invasive in loco. Il proponente dovrà essere tenuto alla eradicazione di eventuali nuovi nuclei di specie alloctone invasive, in accordo con l'Ente Parco.*
- e. *Lo scarico del "troppo pieno" di acquedotto, presente in loco, impropriamente convogliato nella centrale, dovrà essere deviato a valle delle opere di presa, al fine di incrementare il DMV imposto in sede di rinnovo della concessione a derivare.*

2) *Di evidenziare che, qualora l'esercizio degli impianti in loco comportasse ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria della linea elettrica esistente dovranno essere adottate idonee misure per la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione per l'avifauna, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e) delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016."*

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- Il progetto interessa il rinnovo della concessione di derivazione dell'impianto idroelettrico Vallanta che utilizza una frazione della risorsa idrica disponibile nel torrente omonimo per la produzione di energia elettrica.

Il sistema di presa dell'impianto è situato in comune di Pontechianale, circa due chilometri a monte della frazione Castello, dove un modesto sbarramento in calcestruzzo munito di presa a trappola convoglia l'acqua alla vasca di carico ubicata in sponda destra del torrente. L'acqua captata viene trasferita alla vasca di carico mediante un breve canale di adduzione interrato e dalla vasca essa viene convogliata in condotta forzata sino al fabbricato di centrale, situato 800 m a valle del sistema di presa e circa un chilometro a monte della frazione Castello, sempre in comune di Pontechianale.

Nell'edificio di centrale è alloggiata la turbina idraulica di tipo Pelton ad asse verticale destinata alla produzione di energia accoppiata al generatore elettrico, e sono contenuti i quadri elettrici di regolazione e controllo ed il trasformatore in media tensione. L'acqua turbinata viene restituita al torrente Vallanta mediante un breve canale di scarico interrato ubicato nelle immediate vicinanze del locale macchine.

L'energia prodotta in centrale viene quindi trasferita alla cabina Enel di consegna dell'energia posta all'interno dell'edificio centrale ed infine alla rete elettrica MT di distribuzione.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

|   |         |
|---|---------|
| Portata massima complessiva turbinabile | 450 l/s |
| Portata media annua turbinabile         | 350 l/s |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Salto nominale medio              | 140 m  |
| Potenza nominale media annua (kW) | 480 kW |

- In data 30 maggio 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Acque e del Servizio Vigilanza Faunistico Ambientale, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii. ed ha espresso contestuale positiva Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

#### **Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Viste** la nota prot. n. 31408 del 18.04.2017 della **Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, la nota prot. n. 35528 del 04.05.2017 del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** e le note n. 34504 del 02.05.2017 e n. 38199 del 12.05.2017 del **Parco del Monviso** in premessa richiamate.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 30 maggio 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in parti data.

#### **DISPONE**

**1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., e **DI ESPRIMERE VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA** ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.03.2017 con prot. n. 18668, da parte del Sig. Marco POLANI, in qualità di legale rappresentante della “Idroelettrica Vallanta S.r.l.”, con sede legale in Torino, C.so Trapani n. 150, in quanto, dall'istruttoria svolta, è emerso che la derivazione, di cui viene richiesto il rinnovo di concessione, e tutte le opere connesse sono già esistenti ed in esercizio, non prevedendo modifiche né dei manufatti né delle caratteristiche di prelievo; pertanto, il rinnovo all'esame non è passibile di determinare ricadute né interferenze di rilievo sul regime delle portate del Torrente Vallanta, sulla qualità dell'ecosistema fluviale e sulle specie presenti all'interno della ZSC/ZPS IT1160058 “Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè”.

#### **2. DI DARE ATTO CHE**

- a) il Parco del Monviso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente procedura ed ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., con nota acquisita agli atti del procedimento in data 12.05.2017 con prot. n. 38199, ha espresso parere positivo circa la valutazione di incidenza del progetto rispetto al ZSC/ZPS IT1160058 “Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè”, rilevando la storica compromissione della continuità del corso d'acqua nel tratto interessato nonché la presenza, a valle dell'impianto di cui trattasi, di altra centrale idroelettrica, di incidenza ambientale non inferiore, non incide significativamente sullo stato di salute dell'ecosistema fluviale in condizioni normali (**ALLEGATO 1**).
- b) sulla base dell'istruttoria svolta e valutata la presenza di salti naturali in roccia immediatamente a monte e a valle dell'opera di presa sul torrente Vallanta, che pregiudicano la continuità fluviale del corso d'acqua, è stata esclusa la necessità di realizzare la scala di risalita dell'ittiofauna; pertanto nel successivo iter per la concessione della derivazione, in accordo con l'Ufficio Vigilanza del Settore Presidio del Territorio di questa Provincia, dovrà essere valutato l'onere di immettere fauna ittica ai sensi dell'Allegato A della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere o interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006”;

**3. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1. al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale e da recepire nella redazione degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza per il rilascio della concessione di derivazione (o, nel caso di procedimento già avviato, da conformare secondo le tempistiche definite dall'Ufficio competente), ai sensi del D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R e s.m.i., e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per il prosieguo all'esercizio dell'impianto idroelettrico in esame:

- a. osservanza delle prescrizioni formulate dal Parco del Monviso con Determinazione n. 130/2017 del 05.05.2017 avente ad oggetto ZSC/ZPS IT1160058 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè" - L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43 Valutazione di Incidenza relativa all'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso energetico dal Torrente Vallanta - Proponente IDRO ELETTRICA VALLANTA s.r.l." di cui all'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. In considerazione del contesto di pregio paesaggistico e naturalistico si richiede di aumentare il DMV di base con valore pari almeno al DMV ambientale, applicando i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F).

*(Vedere Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 - Secondo il PTA il DMV va determinato con la formula proposta dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ("criteri di regolazione delle portate in alveo - Allegato B" - Parma, 21/11/01) nell'ambito degli studi sulle "azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei" (Progetto Speciale 2.5), in applicazione della Legge 183/89 (Piano Stralcio sul DMV). Tra i diversi parametri della formula, si segnala quello  $N >= 1$ .*

Valori maggiori di 1 sono previsti praticamente per gli ambienti divisi nelle categorie 1 + 5 descritte al par. 5.1:

a) corsi d'acqua compresi entro il territorio di parchi e riserve nazionali e regionali;

b) corsi d'acqua compresi entro il territorio delle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Conferenza di Ramsar del 02/02/71, resa esecutiva con il D.P.R. 448 del 13/03/1976;

c) corsi d'acqua compresi entro siti di importanza comunitaria ed in zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Conservazione degli habitat" e 79/409/CEE, di cui al Decreto Ministeriale del 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente (Supplemento Ordinario 65 del G.U. 95 del 2204/2000);

d) corsi d'acqua di cui alla lettera d) dell'art. 10 del D.L. 152/99 (corsi d'acqua, ancorché non compresi nelle precedenti categorie, presentino in rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o altresì di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica); essi sono comprendono gli ambienti già oggetto di specifiche norme di tutela (tratti a specifica destinazione per la vita dei pesci in applicazione del D. Lgs. 130/92).

I valori minimi variano da 1,2 a 2,0 in funzione della superficie di bacino sotteso "S". Le Province, per bacini con S >= 500 km<sup>2</sup>, possono stabilire valori superiori (fino ad escludere in toto le nuove derivazioni) in base alle politiche locali di pianificazione per gli aspetti naturalistici e possono quantificare tale parametro nei tratti di nuova identificazione.)

- c. Al fine di evitare lo sversamento accidentale di rifiuti (in particolare oli minerali usati nei comandi idraulici e materiale sgrigliato) nel canale durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della centralina idroelettrica il proponente dovrà predisporre una procedura di gestione per le operazioni di manutenzione all'impianto in cui vengano descritte le azioni volte al contenimento dei possibili impatti sulle componenti ambientali.
- d. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, qualora depositati temporaneamente presso il sito, il deposito dovrà essere conforme alle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente.
- e. Il produttore del rifiuto dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo il registro di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione che consentano di documentare il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti, dalla loro produzione al loro trasporto fino alla destinazione finale.

Il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente punto risulta vincolante ai fini della concessione di derivazione nonché dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

#### STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

#### DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

#### INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Al presente provvedimento, si allegano, per farne parte integrante e sostanziale:

- nota prot. n. 38199 del 12.05.2017 del Parco del Monviso (**ALLEGATO 1**)

IL DIRIGENTE  
dott. Alessandro RISSO

#### ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

